

Legge 21 giugno 2017 n. 96

Conversione in legge con modificazioni del
Decreto Legge 24 aprile 2017 n. 50

Art. 54-bis introdotto dalla legge di conversione:
disciplina delle prestazioni occasionali.

Libretto famiglia. Contratto di prestazione occasionale.

Entrata in vigore: 24 giugno 2017



Società Tra Professionisti

SPM PROJECT s.r.l.

Premessa

Il Decreto Legge 17 marzo 2017 n. 25, con efficacia immediata, aveva abolito gli articoli da 48 a 50 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ossia l'intero Capo VI che regolamentava il **lavoro accessorio**.

Il provvedimento qui analizzato reintroduce l'istituto con alcune importanti novità. In particolare la normativa si biforca tra **Libretto Famiglia** e **Contratto di prestazione occasionale**.

NB La normativa non modifica né tantomeno abroga le previsioni di cui all'art. 67, comma 1, lettera l) del DPR 917/1986 in materia di prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente né l'art. 44 c. 2 del D. L. 269/2003 convertito nella L. 326/2003 che disciplina i relativi obblighi contributivi.

Normativa a confronto




Lavoro accessorio

- **Committenti**
 - Imprese
 - Professionisti
 - Privati e Altri
 - Limiti economici
- Per il percettore:
 - € 7.000 annue
- Per il committente imprenditore o professionista:
 - € 2.000 annue per ogni prestatore



Libretto Famiglia

- **Utilizzatori**
 - Persone fisiche **NON** nell'esercizio di attività di impresa o professionale
- **Limiti economici**
 - Per il prestatore:
 - € 5.000 annue
 - Per l'utilizzatore:
 - € 2.500 annue per ogni prestatore
 - € 5.000 annue per la totalità dei prestatori



PrestO

- **Utilizzatori**
 - Altri
- **Limiti economici**
 - Per il prestatore:
 - € 5.000 annue
 - Per l'utilizzatore:
 - € 2.500 annue per ogni prestatore
 - € 5.000 annue per la totalità dei prestatori
- **Limiti specifici per le PA**
- **Divieto per utilizzatori con più di 5 dipendenti a tempo indeterminato**

Limiti al compenso

Ciascun prestatore non può percepire compensi per prestazioni di lavoro occasionali dalla totalità degli utilizzatori per un importo annuo (01 gennaio-31 dicembre), superiore ad € 5.000;

Ciascun utilizzatore non può erogare, con riferimento alla totalità dei prestatori, compensi per prestazioni di lavoro occasionali, per anno (01 gennaio-31 dicembre), di importo superiore ad € 5.000.

Ciascun utilizzatore non può erogare, ad ogni singolo prestatore, compensi per prestazioni di lavoro occasionali, per anno (01 gennaio-31 dicembre), di importo superiore ad € 2.500.

Limiti di durata



*280 ore in un anno
(01 gennaio – 31 dicembre)*

Diritti dei prestatori

Diritto all'assicurazione pensionistica (INPS – Gestione Separata).

Diritto all'assicurazione antinfortunistica (INAIL).

Diritto al riposo giornaliero (almeno 11 ore consecutive nell'arco delle 24 ore).

Diritto alla pausa giornaliera (almeno 10 minuti per orari giornalieri superiori a 6 ore).

Diritto al riposo settimanale (almeno un giorno su sette anche come media in un periodo di due settimane).

Rilevanza dei compensi

I compensi sono esenti da imposizione fiscale.

I compensi non incidono sullo stato di disoccupazione.

I compensi rilevano ai fini del reddito per il rilascio ovvero il rinnovo del permesso di soggiorno.

Divieto di utilizzazione

Non possono utilizzare prestazioni di lavoro occasionali i soggetti, che abbiano in corso con il prestatore:

- un rapporto di lavoro subordinato ovvero ne abbiano cessato uno da meno di sei mesi;
- un rapporto di di collaborazione coordinata e continuativa ovvero ne abbiano cessato uno da meno di sei mesi.

Divieto di utilizzazione (2)

È inoltre vietato il ricorso a tali prestazioni:

- agli utilizzatori, diversi da persone fisiche non nell'esercizio di attività economiche, che abbiano in forza più di 5 lavoratori a tempo indeterminato;
- alle imprese agricole tranne che non si tratti di prestatori marginali e purché non iscritti nell'anno precedente negli elenchi dei lavoratori agricoli;
- alle imprese edili ed affini, alle imprese del settore lapideo e di escavazione e alle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
- nell'esecuzione di contratti di appalto di opere o servizi.

Computo del limite dei lavoratori in forza

Lavoratori part time: il numero dei lavoratori part time da computare al fine del limite si ottiene rapportando la somma degli orari effettuati dai lavoratori part time all'orario settimanale a tempo pieno (es.: tempo pieno da CCNL 40 ore, un lavoratore a 30 ore più un lavoratore a 25 ore più un lavoratore a 20 ore: totale ore $75/40 = 1,875$ da arrotondare a 2),

Lavoratori intermittenti: il numero è riproporzionato all'orario effettivamente svolto nell'arco di un semestre.

Apprendisti: ai sensi dell'art. 47 c.3 DLgs 81/2015 i contratti di apprendistato sono considerati a tempo indeterminato, ma sono esclusi da limiti numerici previsti da leggi, salvo che la legge medesima non preveda una deroga a tale principio.

Computo del limite dei lavoratori in forza -interpretazione INPS-

L'interpretazione dell'INPS si discosta dal dettato normativo e dai principi generali del diritto su due punti:

- 1) Per presunti fini di semplificazione, l'Istituto asserisce che il periodo di riferimento per la verifica del limite numerico è il semestre che va dall'ottavo al terzo mese precedente la data della prestazione occasionale. Quindi per una prestazione resa nel mese di luglio, bisognerà considerare il periodo novembre-aprile.
- 2) L'INPS ritiene che debbano essere computati nella forza aziendale anche gli apprendisti.

Su tali punti, piuttosto controversi, si auspica un chiarimento ministeriale.

Tipologie

Le persone fisiche, non nell'esercizio di attività di impresa o di arti e professioni, possono ricorrere alle prestazioni di lavoro occasionali attraverso il Libretto Famiglia.

Gli altri utilizzatori ricorreranno a dette prestazioni per mezzo del contratto di prestazione occasionale.

Limiti per le PA

Le Pubbliche Amministrazioni possono utilizzare le prestazioni di lavoro occasionali, anche se hanno in forza più di 5 lavoratori a tempo indeterminato, ma solo a determinate condizioni:

- nell'ambito di progetti a favore di soggetti svantaggiati (poveri, disabili, detenuti, tossicodipendenti, fruitori di ammortizzatori sociali);
- per lavori di emergenza o per calamità naturali;
- per attività di solidarietà anche partenariato;
- per l'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative.

In ogni caso le PA dovranno rispettare i vincoli di contenimento della spesa in materia di personale ed utilizzare la prestazione solo in casi eccezionali e limitati nel tempo.

Prestatori marginali

I prestatori marginali concorrono al tetto annuo imposto agli utilizzatori nei confronti della totalità dei prestatori (€ 5.000/anno) per il 75% dell'ammontare dei loro compensi.

Si tratta di:

- pensionati di vecchiaia o di invalidità;
- studenti con meno di 25 anni età;
- disoccupati;

percettori di ammortizzatori sociali, di prestazioni a sostegno del reddito o di reddito di inclusione.

Piattaforma informatica INPS

I prestatori e gli utilizzatori sono tenuti a registrarsi (previo possesso, alternativamente, del PIN INPS, CNS o SPID) ed a svolgere i relativi adempimenti nel sistema informatico ad hoc gestito dall'INPS, denominato Piattaforma informatica INPS.

La registrazione e gli adempimenti possono essere svolti per mezzo di un Consulente del Lavoro o altro professionista abilitato.
NB: attualmente i servizi informatici per gli intermediari non sono ancora stati abilitati.

La piattaforma gestisce le operazioni di compenso e valorizzazione della posizione contributiva dei lavoratori attraverso un sistema di moneta elettronica ovvero attraverso un modello F24, senza possibilità di compensazione di crediti.

Le operazioni di gestione del libretto di famiglia possono essere svolte anche a mezzo dei patronati.

Libretto Famiglia

Attraverso la Piattaforma informatica INPS o attraverso il circuito dei tabaccai autorizzati, gli utilizzatori privati potranno acquistare un libretto nominativo prepagato (Libretto Famiglia) per prestazioni quali:

- piccoli lavori domestici, ivi inclusi giardinaggio, pulizia e manutenzione;
- baby sitting e assistenza domiciliare a persone anziane, malate o disabili;
- lezioni private.

Libretto Famiglia - Titoli di pagamento

Per ogni periodo di lavoro non superiore ad un'ora è previsto un buono del valore nominale di euro 10, comprensivi di:

- € 1,65 di contribuzione previdenziale;
- € 0,25 di premio INAIL;
- € 0,10 di oneri di gestione.

Il compenso orario effettivo sarà quindi di € 8, ed è questo il valore che fa cumulo al fine del raggiungimento delle soglie massime di utilizzo

Libretto Famiglia - Comunicazioni

L'utilizzatore del Libretto Famiglia comunicherà entro il 3 del mese successivo a quello di utilizzo, attraverso la Piattaforma informatica INPS, ovvero attraverso il contact center:

- i dati identificativi del prestatore;
- il compenso pattuito;
- il luogo di svolgimento della prestazione;
- la durata della prestazione;
- ogni altra informazione necessaria.

Copia della comunicazione viene recapitata al prestatore via SMS.

PrestO - Contratto di prestazione occasionale

Il Contratto di prestazione occasionale (PrestO) è il contratto per l'acquisizione di prestazioni saltuarie e ridotte in modalità semplificata da parte di utilizzatori diversi da persone fisiche non nell'esercizio di attività economiche.

PrestO - Compensi ed oneri

L'utilizzatore diverso da persona fisica non nell'esercizio di attività economiche utilizza la piattaforma INPS per versare i compensi nelle forme previste per il Libretto Famiglia.

La misura minima del compenso orario è di € 9 cui si aggiungono:

- il 33% del compenso per l'assicurazione pensionistica (Gestione separata INPS), ovvero € 2,97;
- il 3,5% del compenso per l'assicurazione antinfortunistica (INAIL) ovvero € 0,32;
- l'1% per oneri amministrativi da calcolarsi su totale dei versamenti dovuti.

PrestO - Comunicazioni

L'utilizzatore diverso da persona fisica non nell'esercizio di attività economiche deve comunicare, almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS o i servizi di contact center:

- dati anagrafici ed identificativi del prestatore;
- luogo di svolgimento della prestazione;
- oggetto della prestazione;
- data e ora di inizio e termine della prestazione;
- compenso pattuito (minimo 36 euro, anche per prestazioni di durata inferiore alle 4 ore).

Copia della comunicazione viene recapitata al prestatore via SMS

PrestO - Settore agricolo

Nel settore agricolo il compenso minimo viene stabilito sulla base del contratto collettivo.

Fermo restando l'obbligo della comunicazione preventiva la stessa potrà avere una durata non superiore a 3 giorni.

PrestO - Revoca della comunicazione

Nel caso di mancata effettuazione della prestazione, l'utilizzatore è tenuto a darne notizia, attraverso i canali individuati sopra, entro le ore 24 del terzo giorno successivo a quello in cui era prevista la prestazione.

In mancanza l'INPS incamererà il versamento e provvederà al pagamento della prestazione.

L'utilizzo reiterato della revoca potrebbe costituire motivazione per un accesso ispettivo.

Pagamento delle prestazioni - utilizzatore

L'agenzia delle entrate ha introdotto i seguenti codici tributo da utilizzarsi con i modelli F24 ELIDE (F24 con elementi identificativi) o con F24 EP (riservato agli enti pubblici).

I codici da utilizzare saranno:

- LIFA per il libretto famiglia
- CLOC per i PrestO

Per i codici suddetti non è possibile l'utilizzazione con codici a credito in compensazione.

Pagamento delle prestazioni - utilizzatore

In aggiunta ai metodi sopra elencati, esclusivamente per gli utilizzatori privati, è anche possibile ricorrere al pagamento elettronico attraverso la piattaforma INPS o al pagamento presso gli uffici postali.

Pagamento delle prestazioni – utilizzatore – esempio di compilazione

SEZIONE ERARIO ED ALTRO							
codice ufficio		codice atto					
(1)							
tipo	elementi identificativi				codice	anno di riferimento	importi a debito versati
(3)	<input type="checkbox"/>	(4)			(5) LIFA/CLOC	(6) 2017	(7) €€€€

- Sezione contribuente: Codice Fiscale + dati anagrafici del soggetto che effettua il versamento
- Sezione Erario ed altro:
 - tipo: "I" (INPS)
 - elementi identificativi: da non compilare
 - codice: LIFA o CLOC (a seconde del caso);
 - anno di riferimento: anno in cui si effettua il pagamento (formato AAAA)
 - importi a debito versati: ammontare che si intende versare

Pagamento delle prestazioni - prestatore

L'INPS accrediterà quanto acquisito, a mezzo bonifico bancario o postale, al prestatore entro il giorno 15 del mese successivo.

Sanzioni

Il superamento dei limiti di compenso per il singolo prestatore (2.500 euro/anno) o comunque del limite di 280 ore in un anno solare comportano, ad eccezione del settore del pubblico impiego, la conversione del rapporto in contratto subordinato a tempo pieno ed indeterminato.

Nel settore agricolo il limite è dato dal rapporto tra 2.500 ed il minimale orario contrattuale.

L'utilizzo in violazione dei divieti previsti per gli utilizzatori diversi dalle persone fisiche non nell'esercizio di attività economiche ovvero la mancata comunicazione prevista per i medesimi soggetti comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa non diffidabile da € 500 ad € 2.500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per la quale si accerti la violazione (sanzione ridotta di euro 833,33).



Società Tra Professionisti

SPM PROJECT s.r.l.

*Società Tra Professionisti
SPM PROJECT s.r.l.*

E-mail: amministrazione@spmproject.eu

Web: www.spmproject.eu

I: Viale Monza, 16, – 20127 Milano (MI)

P. IVA/C.F.: 08929770967 – N. REA: MI - 2057410